



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

SINDACO

Direzione Generale
Vigilanza Lavori
L. SACCHI

Il Direttore

COMUNE DI LERICI	
Prot. n. 9731	
del 2.1 APR 2010	
Cl.	Fasc.

Prot. 23358/2010/VILABO
Roma, 11 aprile 2010

p.c.
D

Spett.le Studio Arch. Associati
Vicolo Cilea n. 11
27029 Vigevano (PV)
c.a. Arch. Marco Colla

Spett.le Comune di Lerici
Piazza Bacigalupi n. 9
19032 Lerici (SP)
c.a. Dr. Laura Sacchi

Rif. (74773/09/VILA/VIA. da citare nella corrispondenza GE 1739/09)

Oggetto: Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Brusacà – San Terenzo – Lerici (SP).

In data 30 dicembre 2009 con nota assunta a prot. 74773/09 l'arch. Marco Colla, in qualità di concorrente del concorso in oggetto, ha inviato esposto a questa Autorità segnalando che la gara in argomento non ha avuto alcun vincitore e tuttavia la S.A., il Comune di Lerici, ha ritenuto di accettare e proporre alla Regione Liguria, per l'acquisizione di successivi finanziamenti, un progetto *donato* da un raggruppamento di progettisti, esclusi per vizi di forma dal su indicato concorso.

L'istante ritiene che il comportamento del comune violi i principi di trasparenza ed imparzialità e giudica improprio che l'Amministrazione acquisisca e presenti alla Regione un progetto che non risulta selezionato tramite gara pubblica.

Al riguardo si esprimono le seguenti considerazioni.

Come chiarito nella determinazione n. 3\2000 e ribadito con deliberazione n. 125 del 09/05/2007 di questa Autorità, "il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l'acquisto, da parte della stazione appaltante, di un prodotto dell'ingegno, ovvero il progetto, giudicato il migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione in relazione ad una preindicata esigenza". Nel caso in esame la procedura ha avuto il suo regolare corso e, secondo parametri di valutazione a priori stabiliti dal bando, si è conclusa senza alcun vincitore e quindi senza l'acquisto di un progetto da parte dell'Amministrazione.

Il progetto *donato* non era stato valutato in sede di gara e pertanto non può assumersi che si sia assistito ad un tardivo "ripensamento" dell'Amministrazione la quale, solo a seguito del dono, lo ha ritenuto meritorio mutando in tal modo i canoni di giudizio imposti dal bando e contravvenendo quindi al principio di imparzialità. Il progetto è stato *donato* in seguito alla gara ed è pertanto da ritenersi avulso dalla procedura concorsuale regolarmente effettuata e già conclusa; l'accettazione del progetto da parte del comune non appare pertanto un comportamento lesivo della concorrenza.

Relativamente all'ammissibilità della donazione del progetto all'Amministrazione, ed ai futuri utilizzi dello stesso da parte della medesima, l'Autorità con Deliberazione n. 305 del 13.09.2001 ha espresso quanto segue: "L'ipotesi di donazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi da parte di soggetti terzi rispetto alla struttura della stazione appaltante costituisce un sistema non previsto dalle norme ma la cui ammissibilità va valutata tenendo conto dei seguenti elementi:



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

- I) *in termini generali, è ammessa donazione a favore di un'Amministrazione (e non viceversa) la quale comporta un' accettazione qualificata, come avviene anche fra privati, nel senso che la stessa deve fondarsi su specifici, chiari e rilevanti motivi di pubblico interesse;*
- II) *nell'ipotesi di donazione di un'opera d'ingegno ad una qualsiasi P.A., ciò che ne costituisce l'oggetto è la previsione della sua utilizzazione;*
- III) *con l'accettazione di cui al precedente punto, l'Amministrazione fa propria la donazione.*

Applicando questi principi alla fattispecie concreta deve ritenersi:

- *ammissibile una donazione;*
- *ammissibile una donazione di progettazione;*
- *necessaria detta accettazione espressa la quale segua un procedimento di verifica approvativa del progetto, presentato dal funzionario competente a svolgere queste attività nel sistema di progettazione interno;*

quando l'acquisizione sia avvenuta con il diritto di utilizzazione economica si trasferisce qualunque responsabilità che possa derivare dall'esecuzione del progetto; pertanto, il progettista originario rimane estraneo alle vicende successive quali errore di progettazione, difetti di verifica, sondaggi, etc. perché il progetto è divenuto dell'Amministrazione; da ultimo si precisa che la previsione normativa, ex art. 17, comma 9 della legge 109/94, del divieto di partecipazione all'appalto o alla concessione di lavori pubblici da parte dell'affidatario degli incarichi di progettazione, per la ratio sottesa alla norma, non può non essere estesa all'ipotesi di redazione di un progetto che venga poi donato all'Amministrazione. La verifica del progetto preliminare e la validazione del progetto esecutivo previsti dagli artt. 16, comma 6, e 30, comma 6, della legge n.109/1994 e successive modificazioni e dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 554/1999 sono comunque obbligatori, rispettivamente prima del passaggio alla progettazione definitiva e prima dell'utilizzazione economica dello stesso".

Nel caso in esame sono "specifici, chiari e rilevanti" i "motivi di pubblico interesse". Infatti l'Amministrazione ha accettato il progetto con l'obiettivo di evitare la perdita di possibili finanziamenti per la realizzazione di un bene pubblico.

Il suddetto progetto è stato inoltre ritenuto valido dal RUP, che ha espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico e finanziario e, pertanto, divenuto dell'Amministrazione che se ne assume la piena responsabilità, può essere legittimamente utilizzato per partecipare alla gara bandita dalla Regione.

In ultimo si rileva che con apposita delibera il Comune già ha manifestato l'evenienza della "donazione" dando mandato al RUP per i successivi adempimenti. Tuttavia, ad ulteriore garanzia di trasparenza, si raccomanda all'Amministrazione, cui la presente è inviata per opportuna conoscenza, di rendere manifesto, tramite apposito atto pubblico, quanto dalla stessa dichiarato e cioè che nessun incarico e/o riconoscimento attuale o futuro verrà conferito ai donatori ed inoltre che, in caso di finanziamento, verrà bandita una nuova gara nell'ambito della quale nessun "vantaggio" sarà previsto per i redattori del progetto "donato".

Il Funzionario
Ing. M.R. Simonetti

Ing. Maurizio Ivagnics
Il Dirigente Ufficio IV
Ing. Marco Marzoli